

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀ - STRUTTURA - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii., quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione di Promozione Sociale denominata **"CENTRO STUDI KOINE' A.P.S. - E.T.S."**, di seguito, in breve, "Associazione".

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di **Lamezia Terme (CZ), Via Camillo Loriedo n. 13**. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune o l'istituzione di sedi secondarie e di unità locali non comporta modifica statutaria e può essere decisa dal Consiglio Direttivo con semplice deliberazione. Essa opera nel territorio della Regione Calabria e intende operare anche in ambito nazionale.

Articolo 3 - Finalità

L'Associazione, senza scopo di lucro, ha per finalità l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017.

Articolo 4 - Durata

La durata è stabilita fino al **31 dicembre 2050**, salvo proroga

espressa o tacita.

Essa potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti all'Adunanza all'uopo convocata e con la partecipazione, in prima convocazione, dei due terzi degli associati e, in seconda convocazione, della maggioranza degli associati. L'assemblea provvede a nominare uno o più liquidatori determinandone l'eventuale compenso. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il consiglio direttivo in seduta straordinaria provvederà alla devoluzione del patrimonio ad altri enti del terzo settore aventi finalità di utilità sociale, salva la diversa destinazione imposta per legge, nel rispetto, comunque, di quanto stabilito dall'articolo 9 del D.Lgs n. 117/2017.

TITOLO II

SCOPI

Articolo 5 - Oggetto sociale

L'associazione, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 3 e nel rispetto dei principi dettati dal D.Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii., ha il seguente oggetto:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017;

	- promozione di attività ed eventi culturali utili alla divulgazione e sviluppo della cultura;	
	- programmazione e realizzazione di convegni, manifestazioni, dibattiti, scuole di alti studi, attività seminariali, mostre, eventi ricreativi in genere e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione degli obiettivi culturali;	
	- acquisto e distribuzione tra i soci di pubblicazioni, edizioni fotografiche, prodotti multimediali e altro materiale di interesse culturale scientifico;	
	- redazione e pubblicazione di materiale di ricerche di studio;	
	- assegnazione di borse di studio legate all'organizzazione di iniziative culturali;	
	- realizzazione di audiovisivi, tesi alla valorizzazione del patrimonio culturale;	
	- attività di ricerca scientifica e di documentazione.	
	Per il raggiungimento di dette finalità l'associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti. L'associazione potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali. Potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici e privati, locali, nazionali	

	o internazionali, offrendo la propria assistenza o consulenza	
	in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.	
	TITOLO III	
	ASSOCIATI - QUOTE - AMMISSIONE - DECADENZA	
	Art. 6 - Qualità di socio	
	Chiunque, cittadino italiano o straniero, può far parte	
	dell'Associazione, purché ne accetti incondizionatamente gli	
	scopi, il programma e tutte le norme contenute nel presente	
	Statuto, nonché negli eventuali regolamenti adottati.	
	Possono aderire all'Associazione, purché siano senza scopo di	
	lucro e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 35, comma	
	3, del D.Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii., anche persone giuridiche	
	pubbliche e/o private, istituzioni di carattere pubblico, Enti	
	o Istituti che, nel settore di specifica competenza, intendano	
	contribuire al raggiungimento degli scopi e del programma che	
	l'Associazione ha fissato; saranno rappresentati dal loro rap-	
	presentante legale o da loro apposito delegato.	
	I dati personali degli associati vengono utilizzati solamente	
	per le attività e finalità dell'associazione e nel rispetto	
	delle norme in materia. Il domicilio degli associati è quello	
	risultante dal Libro Soci.	
	È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita asso-	
	ciativa e solo gli associati o partecipanti hanno diritto di	
	voto.	
	L'attività degli associati è svolta a titolo gratuito. E' am-	

messo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

a) Soci Fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva con la sottoscrizione dell'atto costitutivo, danno vita all'Associazione;

b) Soci Ordinari: coloro, che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso;

c) Soci Ordinari Sostenitori: coloro che contribuiscono agli scopi sociali mediante conferimenti in denaro o in natura;

d) Soci Onorari: le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquistato particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione.

Le cariche assunte nell'Associazione sono riservate ai soli soci fondatori, ordinari e ordinari sostenitori, sono gratuite, così come ogni prestazione personale e spontanea fornita dagli associati non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione.

Art. 7 - Doveri e diritti dei soci

I soci, tranne quelli onorari, sono tenuti al pagamento di una quota annuale di iscrizione che il Consiglio Direttivo provvederà annualmente a fissare. Il Consiglio Direttivo provvederà

anche di volta in volta, a fissare le ulteriori quote di partecipazione ad ogni eventuale iniziativa dell'Associazione e/o da essa patrocinata. La quota associativa è personale e non è rimborsabile, nè può essere trasferita a terzi.

I Soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote sociali, partecipano a tutti gli effetti alla vita dell'Associazione e sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e deliberazioni che nell'ambito delle medesime disposizioni sono emanate dagli organi dell'Associazione, informando il proprio comportamento ai principi di etica, di indiscussa moralità e reputazione. I soci o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali previsti dall'art. 15 del D.Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii., previa domanda da inoltrare al Presidente, nonché di esaminare il bilancio e le altre scritture contabili; hanno, altresì, diritto ad eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno diritto di voto nelle assemblee purché siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Hanno, altresì, diritto ad essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllarne l'andamento, nonché di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 8 - Ammissione di nuovi soci

L'ammissione a socio avviene dopo che l'aspirante ha presenta-

to regolare domanda al Consiglio Direttivo e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato, nella quale dovrà espressamente dichiarare di accettare e condividere le finalità dell'Associazione. Il Consiglio direttivo ha sessanta giorni di tempo per accettare o respingere la domanda. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati; in assenza del provvedimento di accettazione entro tale termine, la domanda si intenderà tacitamente come respinta.

Art. 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di associato si perde:

- a) per decadenza che avviene per morte della persona fisica o per dichiarazione di incapacità di intendere e di volere, ovvero per qualsiasi motivo determini l'estinzione della persona giuridica pubblica e/o privata;
- b) per recesso dell'associato;
- c) per esclusione dell'associato quando la stessa sia stata dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Il Socio può recedere o essere escluso a norma dell'art. 24 del Codice Civile, salvo quanto stabilito dal presente Statuto, il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio in corso al momento della dichiarazione.

Oltre che per gravi motivi come previsto dall'art. 24, comma 3, del Codice Civile, il Consiglio Direttivo può escludere il socio, con decorrenza immediata, che:

a) non abbia versato la quota associativa entro il trenta giugno di ciascun anno cui la quota si riferisce;

b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

c) in qualunque modo danneggi moralmente e/o materialmente l'Associazione;

d) non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o nei regolamenti interni dell'Associazione, oppure le deliberazioni regolarmente prese dagli Organi Sociali competenti;

e) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;

f) nell'esecuzione di incarichi o di mandati conferiti dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci commetta atti valutabili quale notevole inadempimento;

g) venga condannato per reati non colposi;

h) svolga azioni contrarie alla deontologia professionale sancita dalle Leggi in vigore e dagli usi correnti;

i) svolga o tenti di svolgere attività comunque contrarie agli interessi sociali.

Avverso il provvedimento di espulsione, il Socio può ricorrere al proprio Consiglio Direttivo nel termine perentorio di sette giorni.

Il socio escluso o che receda non può ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun

	diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
	Il Consiglio Direttivo potrà adottare nei confronti del Socio,	
	nei casi ritenuti meno gravi, il provvedimento di censura, da	
	comunicarsi per iscritto.	
	Nel caso di adozione di due provvedimenti di censura nel corso	
	di un anno, il socio potrà essere espulso dall'Associazione.	
	TITOLO IV	
	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Art. 10 - Degli Organi dell'Associazione	
	Sono Organi dell'Associazione:	
	a) Assemblea dei soci;	
	b) Consiglio Direttivo;	
	c) Presidente;	
	d) Segretario;	
	f) Tesoriere;	
	g) Organo monocratico di controllo e organo di revisione al	
	verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs n.	
	117/2017 e ss.mm.ii.	
	L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere vin-	
	colata e/o limitata, se non nei casi previsti dalla legge e	
	dal presente Statuto ed è improntata a criteri di massima li-	
	bertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.	
	Tutte le cariche elettive dell'Associazione sono gratuite con	
	esclusione delle cariche nell'Organo di controllo e nella Re-	
	visione legale.	

I componenti gli organi sociali sono rieleggibili per la stessa carica. La durata degli organi è fissata in anni quattro.

Art. 11 – Assemblea dei soci

L'assemblea è il massimo organo deliberante e rappresenta l'universalità degli associati. Le sue deliberazioni sono prese in conformità della legge e del presente statuto. Hanno diritto di prendervi parte tutti gli associati che hanno diritto di voto ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, anche se membri del Consiglio Direttivo, e possono rappresentare per delega scritta al massimo altri tre soci secondo le modalità statutarie e regolamentari. La delega non può essere conferita a chi ricopre cariche sociali. Agli associati che siano enti del Terzo settore spettano due voti se dispongono di almeno quindici associati e tre voti se dispongano di almeno trenta associati.

La convocazione deve essere inviata ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata e può essere effettuata anche mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dai soci al momento della domanda di adesione. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza di prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

E' consentita la partecipazione all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.

Prima dell'inizio dell'Assemblea il Segretario provvede alla

	verifica della regolarità delle deleghe e della regolarità dei	
	pagamenti e delle quote associative.	
	In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza	
	della maggioranza degli associati aventi diritto al voto ed a	
	maggioranza di voti per le deliberazioni da adottare.	
	In seconda convocazione, che potrà tenersi trascorsi venti-	
	quattro ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita	
	con qualsiasi numero di associati presenti e decide sempre a	
	maggioranza dei presenti salvo diversa disposizione di legge a	
	seconda delle materie da trattare.	
	L'Assemblea approva il rendiconto finanziario annuale, ovvero	
	il bilancio di esercizio che va dal primo gennaio al trentuno	
	dicembre di ogni anno e che deve essere approvato entro il	
	trenta aprile dell'anno successivo, nonché la relazione di	
	missione sull'attività svolta che illustra le poste di bilan-	
	cio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di per-	
	seguimento delle finalità statutarie.	
	L'Assemblea può essere, inoltre, convocata ogni qual volta il	
	presidente ne ravvisi la necessità o quando il consiglio di-	
	rettivo o almeno un terzo dei soci ne faccia richiesta.	
	Art. 12 - Competenze dell'assemblea dei soci	
	L'assemblea dei soci:	
	a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	b) nomina e revoca, quando previsto, il Revisore legale dei	
	conti e l'Organo di controllo, se necessario;	

	c) approva il bilancio;	
	d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confron-	
	ti;	
	e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello	
	statuto;	
	f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'associazione;	
	h) delibera i regolamenti interni;	
	i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.	
	Art. 13 - Consiglio direttivo	
	L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Di-	
	rettivo che dura in carica quattro anni e i componenti sono	
	rieleggibili.	
	Esso è formato da cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea dei	
	soci tra gli associati, scelti tra persone di indubbia onora-	
	bilità, professionalità e indipendenza. Tra i suoi componenti	
	il consiglio individua il Tesoriere che ha il compito di in-	
	cassare le quote sociali, gestire la contabilità dell'Associa-	
	zione e curare tutti gli aspetti e adempimenti contabili e fi-	
	nanziari.	
	Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri occorrenti per il	
	conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la	
	gestione ordinaria e straordinaria della Associazione.	

Spettano tra gli altri allo stesso Consiglio Direttivo i seguenti poteri che, a mero titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, qui di seguito si enunciano:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e dirigere l'Associazione secondo gli indirizzi assembleari impartiti;

b) redigere la proposta di bilanci consuntivi e l'eventuale bilancio preventivo; programmi;

c) redigere la proposta di regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale, nonché le convenzioni con altre associazioni, fondazioni o enti;

e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualunque forma per facilitare l'ottenimento di finanziamenti da parte di Enti, Istituti e Fondazioni bancarie;

f) conferire procure, sia generali che speciali;

g) assumere, promuovere e licenziare il personale dell'Associazione, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

h) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione di soci;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la facoltà di aprire conti correnti e l'utilizzo degli stessi;

j) istituire comitati, gruppi di lavoro, commissioni ritenuti

	necessari per il raggiungimento delle finalità statutarie;	
	k) assegnare incarichi programmatici, didattici ed operativi.	
	Art. 14 – Convocazione del consiglio direttivo	
	Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente e su suo in-	
	carico, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.	
	Su incarico del Presidente può essere convocato anche dal Se-	
	gretario.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori e al revisore e all’Organo di controllo, se no-	
	minato, con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo, ad as-	
	sicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni	
	prima dell'adunanza. Nell'avviso vengono fissati la data, il	
	luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno. In	
	caso sussistano motivi di urgenza, il Consiglio direttivo po-	
	trà essere convocato anche entro le ventiquattrore successive.	
	Ove si renda necessario, il Consiglio può essere convocato in	
	altre sedi anche in altri Comuni.	
	Esso può essere, altresì, convocato su richiesta motivata di	
	almeno 1/3 dei consiglieri, con l'indicazione degli argomenti	
	da trattare.	
	Per la validità del Consiglio occorre l’intervento personale	
	della maggioranza dei Consiglieri.	
	Il Consiglio validamente costituito delibera a maggioranza dei	
	presenti.	
	Delle riunioni viene redatto il verbale a cura del Segretario.	

Il presidente e i componenti del Consiglio direttivo sono tenuti ad astenersi dalla votazione nel caso debbano adottarsi decisioni nelle quali sussiste un conflitto di interessi, applicandosi l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno una volta l'anno per predisporre la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione, per decidere sui programmi dell'Associazione e per l'approvazione degli eventuali bilanci di previsione.

Art. 15 - Scioglimento del Consiglio direttivo

In caso di gravi violazioni dello statuto o di prolungata inattività è previsto lo scioglimento del Consiglio Direttivo e la nomina da parte dell'Assemblea dei soci di un Commissario straordinario con compiti di gestione ordinaria e fino alla nomina elettiva di un nuovo consiglio, che deve avvenire, nel termine di sei mesi.

Art. 16 - Del Presidente

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio e dà attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo; ha poteri ordinari e straordinari. Presiede le assemblee dell'Associazione e le riunioni del Consiglio Direttivo e può delegare a terzi, nei limiti previsti dalla legge, i propri poteri. Sulle materie delegate e non ratificate dal Consiglio Direttivo, il delegato

ne risponde personalmente ed illimitatamente.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Vice presidente che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e, su incarico del presidente o del Consiglio direttivo, può svolgere altre attività.

Art. 17 - Del Segretario

Il Segretario dura in carica quattro anni, è rieleggibile. Può delegare a terzi, nei limiti previsti dalla legge, i propri poteri.

Il Segretario mantiene i rapporti fra il Consiglio Direttivo e i singoli soci, e secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, con le associazioni ed enti pubblici e privati italiani e stranieri; coadiuva il presidente nella esecuzione dei deliberati del Consiglio.

Funge da segretario nelle assemblee e nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

Egli ha l'obbligo di tenere aggiornato il Libro dei Verbali delle Assemblee e del Consiglio direttivo, nonché il libro soci, redigendoli di volta in volta.

Egli cura ogni adempimento amministrativo dell'Associazione, nonché dirige eventuale personale dipendente.

Art. 18 - Dell'organo di controllo e dell'organo di revisione

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del

	Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.	
	Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.	
	I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica quattro esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo alla nomina.	
	La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.	
	L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea	

di approvazione del bilancio.

TITOLO V

INCOMPATIBILITA' E DECADENZA DELLE CARICHE

Art. 19 - Incompatibilità delle cariche

Le cariche ricoperte di Presidente, di componente del Consiglio Direttivo, sono incompatibili con incarichi istituzionali elettivi (Comune, Provincia, Regione, Camera, Senato, Parlamento europeo), sindacali e di partito. Il soggetto che si trova in situazione di incompatibilità è tenuto a rassegnare le dimissioni entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento ed in difetto il Consiglio Direttivo dispone la decadenza dalla carica.

Art. 20 - Decadenza delle cariche

L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo comporta la decadenza della carica di consigliere che viene dichiarata dallo stesso Consiglio.

Tutti gli organi decadono nel caso in cui la maggioranza dei membri eletti (metà più uno) venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualsiasi diverso motivo.

Avverso la dichiarazione di decadenza è possibile ricorrere allo stesso Consiglio nel termine perentorio di trenta giorni.

TITOLO VI

RISORSE E PATRIMONIO

Art. 21 - Del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile finché dura

l'Associazione ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
- b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- c) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso o di cui abbia ricevuto la proprietà.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria e non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita.

E' vietata, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii., la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Con delibera del Consiglio direttivo potranno essere costituiti uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile. Con la stessa deliberazione il Consiglio direttivo determinerà le modalità di utilizzo di tali patrimoni e dovrà rendicontarne l'uso all'Assemblea.

Art. 22 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funziona-

	mento e lo svolgimento della propria attività da:	
	a) quote e contributi dei soci;	
	b) raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai	
	sensi dell’art. 108, c.2-bis del D.P.R. n.917/1986 ed eventua-	
	li successive modifiche ed integrazioni;	
	c) eredità, donazioni e legati;	
	d) contributi e finanziamenti dello Stato, delle Regioni, di	
	Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, di privati, an-	
	che finalizzati al sostegno di programmi realizzati nell’ambi-	
	to dei fini statutari;	
	e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	g) altre entrate compatibili con le finalità sociali	
	dell’associazionismo di promozione sociale;	
	h) avanzi di gestione che vengono obbligatoriamente reinvesti-	
	ti a favore delle attività istituzionali statutariamente pre-	
	viste.	
	TITOLO VII	
	PRESTAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE E/O AUTONOMO - VOLONTARIATO	
	Art. 23 - Del lavoro	
	L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzio-	
	nali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in	
	forma gratuita e libera, dagli associati ai quali, comunque, é	
	riconosciuto solo il rimborso delle spese vive e documentate	
	sostenute in nome e per conto dell’Associazione.	

In caso di necessità, o quando vi sia una convenienza economica, l'Associazione può assumere, nel rispetto delle norme in materia, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo, o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

Per le attività svolte in regime di convenzione con gli enti pubblici, i lavoratori dell'Associazione avranno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti collettivi, compatibilmente con l'organizzazione e le necessità.

Art. 24 - Attività di volontariato

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi, oltre che dei soci, anche di volontari, da iscrivere in appositi registri, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari, fatto salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e nei limiti e condizioni stabilite dal Consiglio direttivo. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii., nonché le altre norme in materia.

TITOLO VIII

ESERCIZIO SOCIALE - FORO COMPETENTE - RINVIO

Art. 25 - Esercizio sociale

L'Associazione ha l'obbligo di bilancio che viene annualmente redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 13 del

D.Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii.. Il Consiglio direttivo curerà la puntuale tenuta di tutte le scritture contabili previsti dalla legge, nonché dell'esecuzione di tutti i connessi adempimenti.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura.

Laddove si verificheranno i presupposti di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii., il Consiglio direttivo dovrà redigere ed approvare il bilancio sociale e provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla stessa norma.

E' in facoltà del Consiglio direttivo predisporre e sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro il 31 dicembre il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo.

Art. 26 - Foro competente

In caso di controversia è competente il Foro di Catanzaro.

Art. 27 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicheranno le norme di cui agli artt. 36 e segg. del codice civile, il D.Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii., le normative comunitarie e tutte le altre norme e leggi vigenti in materia, nonché gli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Firmato:

Caterina Bertucci

Francesco Sapone (impronta del sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.
Esente da imposta di bollo.

Lamezia Terme, 23 marzo 2026

Firmato digitalmente: Francesco Saponi Notaio